

Corte di Appello di Catanzaro

Sezione prima civile

Procedimento n. 814/2017 R.G. V.G.

La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:

dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo - (Presidente);

dott. Antonio Rizzuti - (Consigliere relatore);

dott. Carlo Fontanazza - (Consigliere);

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile n. 814/2017 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione, vertente tra:

1) C.M.C., nata a C. all'I. (C.) il (...) (c.f. (...)), residente a R. (C.), via C. n. 34, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Pisano in forza di procura speciale alle liti versata in atti

Appellante

e

2) G.G., nato a R. (C.) l'(...) (C.F. (...)), ivi residente in vico G., 19, rappresentato e difesa dall'avvocato Marco Graziano presso il cui studio ha eletto domicilio in Rossano (CS), via G. Di Vittorio, n. 38, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello.

Appellato

Con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in cancelleria il 13.9.2006, G.G. adiva il Tribunale di Castrovillari, al fine di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con C.M.C. in data 1.3.1998 e dalla cui unione erano nati due figli, G.S. (nata il (...)) e G.P. (nato il (...)).

Affermava che: i suddetti coniugi, inizialmente litisconsorti in un giudizio di separazione giudiziale, avevano, poi, mutato il rito, comparendo davanti al Tribunale di Rossano per separarsi consensualmente; tale separazione era stata omologata dal Tribunale il 9.1.2014, con Provv. n. 38 del 2014; la convivenza tra i coniugi non era stata più ripresa ed era cessata definitivamente.

Chiedeva, dunque, una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affido condiviso dei figli minori e che non venisse disposto alcun assegno di divorzio in favore della C..

Fissata l'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale e instaurato il contraddittorio, C.M.C. non compariva all'udienza né si costituiva in giudizio.

Veniva, pertanto, sentito dal Presidente del Tribunale il solo G.G., il quale dichiarava che il figlio P. viveva con lui stabilmente, mentre la figlia S. coabitava con la madre.

Con ordinanza del 22.2.2017, il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto dichiarato dal G., emanava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, disponendo l'affido condiviso del figlio minore P. e regolando le facoltà di visita e di frequentazione della madre con lo stesso. Disponeva, inoltre, che ciascun genitore provvedesse alle spese ordinarie di mantenimento nell'interesse del figlio che con lui coabitava (S. con la madre, P. con il padre), ponendo, invece, quelle straordinarie a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.

All'udienza del 10.5.2017, veniva sentito il ricorrente e si procedeva, inoltre, all'audizione del minore G.P., il quale dichiarava che viveva stabilmente con il padre, ma vedeva la madre ogni giorno all'ora di pranzo.

Quindi, il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 6.6.2017, pubblicata in forma telematica il 15.6.2017, confermando le condizioni stabilite con l'ordinanza presidenziale, così decideva: dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da G.G. e C.M.C.; disponeva l'affidamento condiviso del minore G.P., salva la sua coabitazione con il padre; disponeva che, in mancanza di diversi accordi tra i coniugi che assicurassero una maggiore frequentazione, la C. tenesse il figlio P. con sé due pomeriggi a settimana, un fine settimana al mese, cinque giorni nel periodo natalizio, quattro giorni nel periodo P. e dieci giorni nel periodo estivo; disponeva che ciascun genitore provvedesse a sue spese al mantenimento ordinario del figlio con cui coabitava e che ciascun genitore partecipasse al 50% delle spese straordinarie decise di comune accordo tra i genitori ovvero assolutamente indispensabili per i figli; autorizzava ciascun coniuge a recarsi all'estero per soggiorni temporanei, anche in eventuale compagnia del figlio minore; compensava le spese di giudizio.

In particolare, il Tribunale osservava che erano comprovati i presupposti della cessazione degli effetti civili del matrimonio e che non erano state allegare né erano emerse circostanze per modificare le disposizioni contenute nell'ordinanza presidenziale che, pertanto, doveva essere confermata (cfr. la sentenza del Tribunale).

Avverso tale sentenza, proponeva appello C.M.C., tramite apposito ricorso, depositato in cancelleria il 7.8.2017, con cui censurava la decisione sotto vari profili.

In primo luogo, lamentava la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e sosteneva la sussistenza, comunque, dei presupposti per la rimessione in termini, ai sensi degli artt. 294 e 354 c.p.c., rilevando che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale le erano stati notificati mediante spedizione a mezzo del servizio postale, ma erano stati ricevuti dalla figlia G.S. che, verosimilmente per dimenticanza, non aveva provveduto a consegnare l'atto alla madre, cosicché la notificazione non si era perfezionata, non avendo avuto la C. piena e legale conoscenza dell'atto notificato, per come documentato da apposita dichiarazione autenticata e da denuncia di smarrimento del plico.

In secondo luogo, lamentava la nullità della notificazione dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione dell'udienza del 22.2.2017, in quanto avvenuta in luogo diverso dalla effettiva residenza e dimora della C., ossia in via F. n. 25 di R., anziché in via C. n. 34, dove aveva trasferito la sua residenza fin dai primi giorni di marzo del 2017.

Sosteneva che la sua buona fede era comprovata dal fatto che, nel dicembre del 2016, aveva, a sua volta, promosso un giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma l'istanza di riunione con il giudizio promosso dal G. era stata rigettata, in quanto, nel frattempo, era intervenuta la sentenza.

Lamentava, poi, la lesione del contraddittorio anche in relazione alla mancata notificazione del verbale di causa del 10.5.2017, ossia dell'udienza in cui il G., modificando le domande contenute nel ricorso, aveva chiesto l'affido esclusivo del figlio P. sulla base del falso presupposto che il ragazzo convivesse con il padre da oltre due anni.

Si doleva, poi, delle modalità con cui era stato sentito il minore. In particolare, censurava: l'assenza di indagini sul suo grado di maturità e sulla sua capacità di discernimento; l'omessa informazione del minore circa la natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto; l'omessa motivazione in ordine alle modalità con cui era stato sentito il minore; l'omissione di misure atte a evitare condizionamenti e interferenze.

Censurava, inoltre, il collocamento del minore presso il padre, in assenza di una valutazione dell'interesse del minore stesso e malgrado il reiterato inadempimento del G. agli obblighi di mantenimento nei suoi confronti.

Concludeva come sopra trascritto.

Si costituiva nel giudizio di appello G.G., tramite apposita memoria, con cui contestava l'ammissibilità ed il fondamento del ricorso.

In particolare, eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, sia perché non conforme al modello di cui all'art. 342 c.p.c., sia per mancanza di ragionevoli probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

Contestava, poi, il fondamento dei motivi di appello, affermando che: l'asserita nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado era smentita dalla relazione stessa della notifica stessa e dalla cartolina attestante l'avvenuta ricezione dell'atto, in quanto emergeva come esso fosse stato regolarmente preso dalla figlia della C. di nome S., maggiorenne, capace e convivente con la destinataria dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 c.p.c.; era inverosimile e fantasiosa la tesi della appellante della mancata consegna alla stessa della copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado da parte della figlia S.; era falsa la circostanza che, alla data del 8 marzo 2017, C.M.C. sarebbe stata residente e domiciliata presso altro indirizzo, poiché, alla suddetta data, la stessa risultava ancora residente presso l'abitazione di via I F., 25 di R., per come emergeva dal certificato di residenza storico, essendosi trasferita in via C. n. 34 solo a far data dal 29.5.2017, ossia in epoca successiva alla notifica di cui si tratta; nessuna rilevanza, al fine di dimostrare la sua buona fede, aveva la circostanza che, tempo prima, la C. avesse depositato un ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio; il giudice del Tribunale di Castrovillari aveva proceduto all'ascolto del minore in maniera del tutto corretta, in quanto si trattava di ragazzo di sedici anni, regolarmente frequentante una scuola di istruzione superiore e pertanto dotato di palese ed adeguato grado di maturità e discernimento che aveva espresso la volontà di essere ascoltato; nessun pregio avevano le affermazioni dell'appellante afferenti il mancato adempimento da parte del G. dell'obbligo di mantenimento in favore dei figli, in quanto estranee al giudizio e oggetto di altre controversie giudiziarie.

Concludeva come sora indicato.

Il Procuratore generale sollecitava accertamenti, volti a verificare con quale dei genitori il figlio di nome P. convivesse (cfr. la Det. del 15 settembre 2017).

Il procuratore di parte appellante replicava alla memoria avversaria con apposita memoria autorizzata, con cui ribadiva le argomentazioni contenute nell'atto di appello, lamentava l'uso nella memoria di costituzione di parte appellata di espressioni sconvenienti ed offensive, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., e integrava le proprie conclusioni come sopra indicato.

All'udienza del 26.4.2018, la causa veniva trattenuta in decisione e, con ordinanza del 28.6.2018, rimessa sul ruolo al fine di procedere all'ascolto del minore G.P..

All'udienza del 25.10.2018, la Corte procedeva all'ascolto del suddetto minore ed a quella del 28.2.2019, le parti discutevano la causa.

In particolare, il procuratore di parte appellante eccepiva la nullità dell'ascolto avvenuto nel corso del giudizio di appello in assenza di esperto in psicopedagogia e chiedeva una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare una situazione di "PAS" (c.d. sindrome di alienazione parentale).

All'esito della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Convieni esaminare le questioni poste con l'appello, dando priorità a quelle di natura processuale.

1. Le questioni processuali.

Le questioni di carattere processuali riguardano: a) le eccezioni di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.; b) le eccezioni di nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dell'ordinanza presidenziale; c) l'istanza di rimessione in termini di parte appellante ex art. 294 e 354 c.p.c.; d) l'eccezione di inammissibile della domanda di affidamento esclusivo del figlio minore P., formulata dal G. nel corso del giudizio di primo grado; e) le eccezioni di nullità dell'ascolto del minore nel primo e nel secondo grado di giudizio; f) le istanze di mezzi istruttori di parte appellante; g) l'istanza di parte appellante di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive e di risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 89 c.p.c..

Convieni trattarne separatamente.

1.a. Le eccezioni di parte appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c.

Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia in relazione alla mancata rispondenza al modello legale, previsto dall'art. 342 c.p.c., sia per la sua non ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

La prima eccezione è infondata, la seconda inammissibile.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a sezioni unite (v., in particolare, la sentenza n. 27199/2017), ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modif. dalla L. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che - al di là delle forme utilizzate e senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate - l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati del provvedimento impugnato e, con questi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisano che quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili.

L'art. 342 c.p.c. deve reputarsi applicabile anche all'appello nei giudizi di separazione, sebbene l'impugnazione sia introdotta con ricorso, in quanto norma di carattere generale su tale tipo di impugnazione e compatibile con il rito camerale.

Premesso questo, osserva la Corte che l'atto di appello della C. risponde a tali canoni, evincendosi, salvo quanto verrà precisato con riferimento alla istanza di rimessione in termini ex artt. 294 e 354 c.p.c. e alla eccezione di inammissibile della domanda del G. di affido esclusivo del figlio minore), le parti di decisione censurate, i vizi della sentenza o del procedimento lamentati e la loro rilevanza rispetto alla diversa decisione invocata.

La disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c., parimenti invocata da parte appellata, invece, non si applica, per espressa previsione di legge, ai giudizi di separazione, rientranti nella previsione di cui all'art. 70 c.p.c., essendo previsto l'intervento del Pubblico Ministero.

1. b. Le eccezioni di nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dell'ordinanza presidenziale.

Come già esposto, la C., nel proporre impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, lamenta la nullità sia della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e del decreto di fissazione di udienza (avvenuta il 17.11.2016) sia della notificazione della successiva ordinanza presidenziale del 22.2.2017, affermando, quanto alla prima notificazione, che essa, eseguita tramite consegna del plico alla figlia S., non si è mai perfezionata, perché il plico stesso non le è stato consegnato; quanto alla notificazione dell'ordinanza presidenziale, che essa è avvenuta in un luogo in cui non aveva più la residenza (via I F. di R.), avendola trasferita in altra abitazione (via C. di R.).

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, deve evidenziarsi che il procedimento di notificazione si è regolarmente perfezionato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 890 del 1982, con la consegna del piego, avvenuta il 17.11.2016, a mani della figlia S., maggiore di età e convivente con la C., cui è seguita la spedizione di altra raccomandata.

La circostanza addotta, prescindendo, per ora da ogni altra considerazione, della mancata consegna del piego da parte di S. alla madre, non inficerebbe, comunque, la validità della notificazione, ma, semmai, varrebbe a sostenere l'istanza di rimessione in termini (su cui v. infra).

Quanto alla notifica dell'ordinanza presidenziale del 22.2.2017, essa è avvenuta presso il domicilio di via I F. n. 25 di R., ove l'agente postale non ha rinvenuto nessuno "per temporanea assenza del destinatario", cosicché ha immesso l'avviso nella cassetta della posta ed ha depositato il piego in ufficio, ove non è stato ritirato nel termine di legge.

Anche in questo caso, il procedimento di notificazione è regolare, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 898 del 1982, in quanto, alla suddetta data, la C. risultava residente presso tale abitazione di via I F., n. 25 di R., essendosi trasferita in via Caracciolo n. 34 solo a far data dal 29.5.2017, ossia in epoca successiva alla notifica di cui si tratta (cfr. il certificato storico di residenza, nel fascicolo di parte appellata).

1. c. L'istanza di rimessione in termini di parte appellante ex art. 294 e 354 c.p.c.

L'appellante ha presentato, sulla base dei medesimi argomenti (segnatamente, il fatto che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza presidenziale, notificati mediante spedizione a mezzo del servizio postale, erano stati ricevuti dalla figlia G.S. che, tuttavia, verosimilmente per dimenticanza, non aveva provveduto a consegnare l'atto alla madre), istanza di rimessione in termini di parte appellante, richiamando gli artt. 294 e 354 c.p.c..

A tal riguardo, osserva la Corte che, ribadita l'assenza di profili di nullità della notificazione, per come già esposto, nessun rilievo assume la fattispecie di cui all'art. 354 c.p.c. che, per l'appunto, concerne l'ipotesi di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente rimessione della causa al giudice del primo grado di giudizio.

Quanto all'istanza di rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., essa deve reputarsi inammissibile, in quanto la disposizione citata presuppone che la parte contumace indichi quali specifiche attività processuali precluse intende compiere, mentre nel caso in esame la C. ha formulato un'istanza del tutto generica.

Si prescinde, pertanto, dalla valutazione di altri aspetti, salvo doversi segnalare la diversità di contenuto tra l'autocertificazione di G.S. e la denuncia di smarrimento (nella autocertificazione affermava di non sapere cosa contenesse il plico e, in particolare, di non sapere che contenesse un atto giudiziario; nella denuncia di smarrimento, invece, dichiarava che si trattava proprio di atti giudiziari concernenti la causa di separazione tra i genitori e che il mittente era l'avv. Marco Graziano, ossia il difensore di G.G. nel giudizio di divorzio).

1.d. L'eccezione di violazione del contraddittorio in relazione alla domanda di affido esclusivo.

L'appellante lamenta, anche, la lesione del contraddittorio in relazione alla mancata notificazione del verbale di causa del 10.5.2017, ossia dell'udienza in cui il G., modificando le domande contenute nel ricorso, ha chiesto l'affido esclusivo in suo favore del figlio P..

L'eccezione è inammissibile, in quanto priva di rilievo pratico, atteso che il Tribunale non ha accolto tale domanda, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio P., salva la coabitazione con il padre, per come, del resto, già disposto nell'ordinanza presidenziale del 22.2.2017.

1. e. Le eccezioni di nullità dell'ascolto del minore nel primo e nel secondo grado di giudizio.

Parte appellante ha eccepito la nullità delle due audizioni del minore G.P., avvenute nel corso del giudizio di primo grado e nel giudizio di appello.

Quanto alla prima audizione, censurava l'omissione da parte del Tribunale di indagini sul suo grado di maturità e sulla sua capacità di discernimento; l'omessa informazione del minore circa la natura del procedimento e gli effetti dell'ascolto; l'omessa motivazione in ordine alle modalità con cui era stato sentito il minore; l'omissione di misure atte a evitare condizionamenti e interferenze esterne.

In relazione all'audizione avvenuta nel giudizio di appello, invece, lamenta la mancata nomina di un esperto (cfr. il verbale di udienza del 28.2.2019).

Le eccezioni sono infondate.

Deve premettersi, quanto alla audizione avvenuta davanti al Tribunale nel corso dell'udienza del 10.5.2017, che P. (classe (...)) aveva circa 15 anni e mezzo e, quindi, nessun dubbio poteva sussistere circa la sua capacità di discernimento.

Ad ogni modo, le asserite violazioni non sono sanzionate da nullità.

Quanto alla audizione avvenuta nel corso del giudizio di secondo grado, il ragazzo aveva quasi 17 anni, appariva tranquillo e, pertanto, l'audizione non necessitava della mediazione di un esperto in psicopedagogia.

1.f. Sulle istanze di mezzi istruttori di parte appellante.

Nell'atto di appello, la C. ha chiesto di ammettere la prova testimoniale di G.S.. All'udienza di discussione ha sollecitato una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di comprovare la "P.A.S.", ossia la c.d. sindrome di alienazione parentale, in relazione al rapporto tra la stessa ed il figlio P..

Entrambe le istanze devono essere disattese.

Le circostanze oggetto della invocata prova testimoniale sono irrilevanti, in quanto, in parte, correlate alla questione della rimessione in termini, ritenuta inammissibile dalla Corte per mancanza di specificazione dell'attività processuale preclusa e da compiere (cfr. quanto sopra esposto sul punto); in altra parte, volte a comprovare circostanze emerse, direttamente, dalle audizioni di G.P., ormai quasi maggiore di età, da cui risulta, ai fini che più interessano, la chiara e ferma volontà di vivere con il padre.

Quanto alla richiesta di ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio, volta a comprovare la c.d. sindrome di alienazione parentale, essa non può essere accolta.

Al riguardo, deve premettersi che, allo stato, non è per nulla pacifica nella comunità scientifica l'esistenza, in senso proprio, di una "sindrome" (intesa come patologia dei figli di genitori in conflitto tra loro) da alienazione genitoriale (ossia della p.a.s., "Parental Alienation Syndrome"), essendo ancora aperto il dibattito scientifico sulla questione. Piuttosto la giurisprudenza riconosce l'esistenza della "alienazione genitoriale", non già come patologia della prole, ma come complesso di una serie di comportamenti abusivi di un genitore ("alienante") in danno dell'altro - e, soprattutto, consapevolmente o meno - in danno dei figli, volti ad allontanare psicologicamente la prole dal genitore "alienato".

Se così è, tuttavia, non è la consulenza tecnica d'ufficio, secondo le regole generali, a costituire strumento di prova né, tanto meno, di ricerca della prova, essendo onere della parte che allega tali comportamenti sia precisarli nella loro dimensione fenomenica (indicando in cosa siano consistiti e quando e come si siano verificati) sia comprovarli, spettando all'accertamento di natura tecnica, piuttosto, fornire strumenti di valutazione di tali elementi.

Nel caso in esame, l'istanza di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio ha natura "esplorativa", non essendo stato assolto l'onere della parte che intende provare tale situazione di allegare e provare specifici fatti e circostanze che abbiano potuto determinare l'allontanamento affettivo del figlio nei confronti del genitore c.d. alienato, così da consentire al giudice e, eventualmente, al consulente tecnico di ufficio, di valutarne la portata e gli effetti.

D'altra parte, un simile accertamento non appare nemmeno funzionale alle domande contenute nell'atto di appello (in sostanza, quanto al merito, il mutamento nel collocamento del minore), risultando assorbenti le circostanze della età del minore stesso (quasi maggiorenne) e della sua determinazione nel volere convivere con il padre (su cui v. infra).

1.g. L'istanza di parte appellante di cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., e di risarcimento del danno.

Nella memoria autorizzata per replicare a quella di costituzione di parte appellata, la C. lamenta l'uso, in quest'ultima, di espressioni sconvenienti ed offensive, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., chiedendone la cancellazione, oltre al risarcimento del danno.

L'istanza deve essere disattesa.

Osserva la Corte che si tratta di espressioni certamente ingenerose rispetto allo sforzo dell'attività difensiva di controparte e connotate da stile, per così dire, rude, ma, all'evidenza, volte, essenzialmente, a screditare le tesi, di fatto e giuridiche, dell'avversario e, segnatamente, l'attendibilità fattuale e giuridica degli argomenti addotti a sostegno dell'impugnazione e, come tali, lecite secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia. In effetti, deve tenersi in

considerazione il fatto che il libero esercizio della difesa è un diritto di rilevanza costituzionale e che ogni limitazione di legge deve essere intesa in senso restrittivo.

Per le medesime ragioni, non si ravvisano gli estremi per la segnalazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati di appartenenza, invocata dall'appellante ai sensi dell'art. 88 c.p.c., salva, ovviamente, la facoltà della parte interessata di assumere, autonomamente, tale iniziativa.

2. Il merito.

Quanto alle questioni di merito, risulta assorbente la risoluzione di quella del collocamento del minore P.G., risolta dal Tribunale, in maniera condivisibile, disponendo la sua coabitazione con il padre, fermo restando l'affido condiviso ad entrambi i genitori.

Infatti, il ragazzo, in entrambe le audizioni, ha manifestato, chiaramente, la volontà di vivere con il padre. Tale determinazione deve essere tenuta in massima considerazione e non appare contraria all'interesse del ragazzo, del resto, ormai quasi maggiorenne, in quanto è stata espressa in modo netto e, d'altra parte, non emergono elementi che la convivenza con il padre gli possa nuocere in qualche modo.

Deve rilevarsi, del resto, che l'audizione in Corte di appello è avvenuta dopo un periodo di qualche mese in cui P. ha vissuto con la madre ed in cui ha maturato la decisione di convivere, invece, con il padre.

La circostanza, emersa in tale audizione, che il ragazzo sembra opporre alla madre un vero e proprio rifiuto costituisce un segnale preoccupante dell'esistenza di problematiche irrisolte nel loro rapporto, ma, tenuto conto, anche, della sua età (a novembre del 2019 compirà 18 anni) e della sua determinazione, non consente di stabilire un diverso regime di coabitazione rispetto a quello stabilito dal Tribunale.

Infine, l'allegato inadempimento agli obblighi di mantenimento del figlio da parte del G. non è, di per sé, indicativo di un disinteresse dell'appellato verso il minore, essendo emersa nel procedimento, piuttosto, la volontà, della cui genuinità non si ha motivo di dubitare, di occuparsi direttamente del suo mantenimento.

Consegue, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

3. Sulle spese di giudizio.

Le spese del giudizio di appello - liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, della soccombenza dell'appellato sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello, della concreta attività difensiva svolta e della semplificazione della fase decisoria connessa al rito camerale - seguono la soccombenza nel merito.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da C.M.C. avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 588/2017, emessa il 6.6.2017 e pubblicata in forma telematica il 15.6.2017, disattesa ogni contraria eccezione, istanza o richiesta, così provvede:

- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna C.M.C. al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti di G.G., liquidate in Euro 3.300,00, oltre accessori di legge;

Così deciso in Catanzaro, il 16 aprile 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 maggio 2019.